



NEWS

Euroconference

Edizione di giovedì 10 Ottobre 2024

CASI OPERATIVI

Credito 4.0 e divieto di cumulo

di Euroconference Centro Studi Tributari

GUIDA AGLI ADEMPIMENTI

Motivi per aderire al CPB

di Alessandro Bonuzzi

ACCERTAMENTO

Accertamento e statuto del contribuente: novità e criticità della riforma

di Andrea Bongi

ACCERTAMENTO

Limiti dell'accertamento induttivo e inversione dell'onere della prova

di Angelo Ginex

ACCERTAMENTO

Interposizione fittizia di manodopera e frode fiscale

di Marco Bargagli

RASSEGNA AI

Risposte AI sulla disciplina relativa alla somministrazione di vitto ai dipendenti

di Mauro Muraca

CRESCITA PROFESSIONALE

Introduzione alle agevolazioni pubbliche per PMI e professionisti: opportunità di crescita
di **Orazio Stangherlin - Arcadia Network**

CASI OPERATIVI

Credito 4.0 e divieto di cumulodi **Euroconference Centro Studi Tributari** **FiscoPratico** La **piattaforma editoriale integrata** con l'**AI** per lo **Studio del Commercialista** [scopri di più >](#)

Una Srl nel 2022 ha acquistato e interconnesso beni strumentali nuovi rientranti tra quelli previsti dall'Allegato A di cui all'articolo 1, comma 1054 e ss., Legge 178/2020, usufruendo parzialmente del relativo credito d'imposta mediante compensazione in F24 (codice tributo 6936) negli anni 2023 e 2024.

In precedenza, la società aveva effettuato richiesta di finanziamento gestito da Simest "PNRR FONDO 394/81 Circolare n. 1/PNRR/394/2021 Transizione Digitale ed Ecologica delle PMI con vocazione internazionale". Tale richiesta di finanziamento è stata deliberata dal Comitato Agevolazioni del Fondo 394/81 nel 2021.

Nel corso del 2024 la G. di F. ha effettuato un controllo, riscontrando una presunta irregolarità motivata dal mancato rispetto delle disposizioni di divieto di cumulo e doppio finanziamento.

Le agevolazioni del Fondo 394/81 (risorse PNRR) costituiscono aiuti in regime *de minimis*, e in materia di cumulo trovano applicazione le regole previste dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato.

Il credito d'imposta per beni strumentali 4.0 non costituisce tuttavia aiuto di Stato, come sancito sia dall'Agenzia delle entrate sia dal Mimit, trattandosi di una norma di carattere generale. Eventuali limitazioni alla cumulabilità delle 2 misure possono quindi derivare solo dalla specifica disciplina del credito d'imposta beni strumentali. L'ultimo periodo del comma 1059, L. 178/2020, come successivamente modificato e integrato, prevede che il credito d'imposta sia "*cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive ... non porti al superamento del costo sostenuto*". In sostanza, la cumulabilità sugli stessi costi ammissibili è ammessa nel limite massimo rappresentato dal costo sostenuto. Alla base di quanto sopra esposto si rilevano anche le posizioni del Mef, assunte dapprima tramite circolare RGS n. 21 del 14 ottobre 2021 e successivamente tramite circolare RGS n. 31 del 31 dicembre 2021.

Tutti gli esempi riportati fanno rimando a quanto presentato dal Mef nelle circolari

sopracitate, le quali tuttavia considerano sempre la richiesta di 2 differenti agevolazioni ognuna per una porzione dello stesso investimento (importo totale 100, agevolazione 1 applicata sulla quota parte di costo pari al 60%, agevolazione 2 applicata sulla restante quota parte pari al 40%). Non viene mai espressamente riportato un esempio in cui le agevolazioni insistano sulla stessa quota parte di costo, fosse anche come esempio di divieto, ma soprattutto non vengono mai fornite indicazioni su come debba essere definito cosa costituisca “*agevolazione pubblica*” ai fini del calcolo del doppio finanziamento e delle soglie di cumulo. Questo all’atto pratico si è tradotto in un’interpretazione estremamente estensiva da parte della G. di F., secondo cui nel calcolo i finanziamenti agevolati vanno computati non solo considerando la componente di aiuto come indicata nel Registro Nazionale Aiuti di Stato – Sezione Trasparenza – Aiuti Individuali (consistente nella quota di aiuto a fondo perduto + l’importo pari agli interessi agevolati e mantenuta ben distinta dall’importo nominale), bensì comprendendo anche la quota capitale, che invece sarà oggetto di restituzione all’ente concedente. Va da sé che se confermata, questa interpretazione andrebbe a precludere il cumulo di qualsiasi agevolazione pubblica, anche non costituente aiuto di stato, con le misure di finanziamento agevolato, i quali essendo di fatto prestati a restituzione vengono molto spesso richiesti dalle pmi sull’intero importo dell’investimento.

[LEGGI LA RISPOSTA DI CENTRO STUDI TRIBUTARI SU FISCOPRATICO...](#)



FiscoPratico

GUIDA AGLI ADEMPIMENTI

Motivi per aderire al CPB

di Alessandro Bonuzzi

Seminario di specializzazione

Tutto quesiti nuovo concordato preventivo biennale: a tu per tu con gli esperti

Scopri di più

I **vantaggi** che può portare con sé l'adesione al nuovo istituto del **concordato preventivo biennale** (CPB) sono, sostanzialmente, da una parte, di natura **economico-finanziaria** e, dall'altra, riconducibili alla **limitazione** del **potere accertativo** dell'Amministrazione finanziaria.

Con riferimento al primo aspetto, l'analisi va effettuata **caso per caso**, risultando generalmente conveniente l'accettazione della proposta concordataria laddove il reddito prospettico del biennio del contribuente sia ragionevolmente in **crescita**. Ciò è evidentemente più probabile che si verifichi per le **nuove partite Iva**, il cui fatturato è in fase di fisiologia **espansione**, oppure per tutte quelle imprese e quei professionisti che nei 3 periodi d'imposta antecedenti al 2024 non hanno brillato per redditività, avendo magari dichiarato un reddito in calo, e che invece da quest'anno hanno **prospettive** di crescita.

In questi casi, infatti, il **reddito concordato** 2024-2025 potrebbe tendenzialmente risultare inferiore al corrispondente **reddito effettivo**, soprattutto in presenza di una pagella **Isa** comunque più che positiva.

Si tratta dell'esempio in cui il contribuente ha dichiarato un reddito d'impresa:

- nel 2021, di **220.000** euro, a cui ha corrisposto un voto Isa tra il 9 e il 10;
- nel 2022, di **214.000** euro, a cui ha corrisposto un voto Isa tra il 9 e il 10;
- nel 2023, di **194.000** euro, a cui corrisponde un voto Isa tra il 9 e il 10.

Sulla base di tali risultanze, il reddito proposto ai fini del CPB risulta pari a:

- **187.000** euro, per l'anno d'imposta **2024**;
- **189.000** euro, per l'anno d'imposta **2025**.

È evidente che se la **ragionevole prospettiva** dell'impresa interessata è quella di realizzare nel biennio concordatario un reddito effettivo anche solo in linea con quello dichiarato nel triennio 2021-2023, l'adesione al CPB diventa **interessante**, siccome ne potrebbe derivare un **carico impositivo complessivamente inferiore**. Certo è che se per il 2024, a questo punto

dell'anno, il reddito prospettico potrebbe essere facilmente intuibile, per il 2025 la **stima** si presenta senz'altro più difficoltosa.

Si deve poi rilevare che al (potenziale) risparmio impositivo si sommano le **limitazioni** al **potere accertativo** dell'Amministrazione finanziaria delle quali possono beneficiare i contribuenti che aderiscono alla proposta concordataria. E qui entra in gioco il secondo aspetto.

A tal riguardo, sulla base di quanto previsto dall'[articolo 34, comma 1, D.Lgs. 13/2024](#), per i periodi di imposta oggetto del concordato, **non possono essere effettuati gli accertamenti di cui all'articolo 39 D.P.R. 600/1973**, salvo che in esito all'**attività istruttoria** dell'Amministrazione finanziaria ricorrano le cause di **decadenza** del concordato di cui agli [articoli 22 e 33 D.Lgs. 13/2024](#).

In pratica, quindi, la disapplicazione riguarda gli accertamenti **analitici, analitico-induttivi e induttivi puri** ai fini delle **imposte dirette** e trova applicazione sempreché da **accessi, ispezioni, verifiche o invio di questionari** (cd. attività istruttoria) non scaturisca un avviso di accertamento idoneo a determinare la decadenza dal concordato preventivo. Ciò accadrebbe, ad esempio, laddove dalle verifiche emergessero attività non dichiarate per un importo **superiore al 30% dei ricavi dichiarati** nei periodi d'imposta oggetto di concordato (2024-2025) o nel periodo d'imposta precedente (2023).

Un ulteriore incentivo, sebbene **indiretto**, ad aderire al CPB è dato dal comma 2, dell'[articolo 34, D.Lgs. 13/2024](#), laddove si prevede che *"L'Agenzia delle entrate e il Corpo della Guardia di finanza programmano l'impiego di maggiore capacità operativa per intensificare l'attività di controllo nei confronti dei soggetti che non aderiscono al concordato preventivo biennale o ne decadono"*.

Perdipiù, solo qualche giorno fa, il Viceministro Maurizio Leo ha avuto modo di affermare che i soggetti che non aderiranno al concordato preventivo biennale saranno inseriti in **liste selettive**, senza però che ciò comporti un qualche automatismo in termini di accertamento.

Non è dato a sapere, a priori, la **reale portata** né della previsione normativa, né delle intenzioni dell'Amministrazione finanziaria.

Molto, **se non tutto**, dipenderà dal **tasso di adesione** alla proposta concordataria che potrebbe essere influenzato positivamente dalla novità dell'ultima ora, ossia dalla possibilità per i soggetti Isa aderenti al CPB di accedere a una sorta di **sanatoria in materia di accertamento delle annualità dal 2018 al 2022**.

ACCERTAMENTO

Accertamento e statuto del contribuente: novità e criticità della riforma

di **Andrea Bongi**

Convegno di aggiornamento

Accertamento e statuto del contribuente: novità e criticità della riforma

Scopri di più

Un pieno di **novità per l'accertamento tributario e lo statuto dei diritti dei contribuenti**. In attuazione della riforma fiscale contenuta nella L. 111/2023, i successivi decreti legislativi delegati hanno apportato **profonde modifiche all'istituto dell'accertamento tributario e allo statuto del contribuente**.

Tali importanti novità saranno oggetto di approfondimento durante il **5° incontro del master breve di Euroconference**.

Il procedimento di accertamento tributario risulta, infatti, profondamente **modificato sia nei suoi contenuti formali che sostanziali**. Tra questi ultimi, di fondamentale importanza, risultano le **nuove disposizioni che regolamentano il contraddittorio preventivo** fra l'Amministrazione finanziaria e il contribuente (nuovo [articolo 6-bis, L. 212/2000](#)).

Di fondamentale importanza, anche le novità apportate alla **motivazione degli atti tributari** contenute nel **nuovo [articolo 7](#)** dello statuto del contribuente.

Per quanto riguarda il contraddittorio preventivo, le modifiche più importanti riguardano la **predisposizione del c.d. "schema di atto"** che formerà la base sulla quale si articolerà il **confronto fra le parti**.

Attenzione anche agli atti per i quali vi è **l'obbligo di instaurare il contraddittorio preventivo** e gli atti per i quali il procedimento **resta ancora escluso**.

Dovranno essere anche valutate con attenzione le conseguenze della **mancata attivazione del contraddittorio** e le interrelazioni di questo **istituto con l'accertamento con adesione**.

Tra le altre importanti novità introdotte in attuazione della riforma fiscale vi sono le disposizioni che disciplinano il **nuovo regime dell'invalidità degli atti tributari**.

Queste ultime prevedono il regime di annullabilità degli atti quale regola generale e il regime

della nullità degli atti tributari quale vera e propria eccezione, limitata ai **casi espressamente previsti dalla legge**.

Importanti novità anche per quanto riguarda **l'istituto dell'autotutela in ambito tributario**. Con i nuovi **articoli 10-quater** (Esercizio del potere di autotutela obbligatoria) e **10-quinquies** (Esercizio del potere di autotutela facoltativa) dello **statuto del contribuente**, l'autotutela trova ora una **nuova qualificazione giuridica e nuove modalità e casi di concreta attuazione**.

Anche l'istituto giuridico dell'interpello esce profondamente modificato dalla **riforma fiscale**. L'istituto risulta ora disciplinato nel **nuovo [articolo 11, L. 212/2000](#)**, che prevede specifici **casi e limiti di applicabilità**.

Importante anche la **messa a terra delle procedure di analisi informatizzate** del rischio fiscale.

Queste procedure finalizzate alla selezione dei contribuenti sulla base di specifici indicatori di rischiosità fiscale predefiniti, trovano ora **un assetto normativo nel nuovo [articolo 2, D.Lgs. 13/2024](#)**.

Si tratta di attività svolte dall'Amministrazione finanziaria, anche **attraverso l'utilizzo di tecniche di intelligenza artificiale**, aventi una **triplice finalità: accertamento, compliance e riscossione** delle imposte.

Le liste di contribuenti, che verranno generate attraverso queste nuove tecnologie informatiche, potranno essere utilizzate, infatti, sia **per attivare procedure di accertamento e controllo**, sia per **stimolare l'adempimento spontaneo**.

Anche le attività di riscossione sono destinatarie di **queste nuove procedure**, nella speranza che attraverso l'incrocio fra le molteplici informazioni contenute nelle banche dati del fisco sia **possibile incrementare, di molto, l'efficacia e l'efficienza del sistema di riscossione nazionale delle imposte**.

ACCERTAMENTO

Limiti dell'accertamento induttivo e inversione dell'onere della prova

di **Angelo Ginex**

Master di specializzazione

Riforma Fiscale dell'accertamento e del contenzioso

Scopri di più

Secondo quanto previsto dall'[articolo 39, comma 2, D.P.R. 600/1973](#), nel caso di **omessa presentazione** della **dichiarazione fiscale** da parte del contribuente si verificano delle **conseguenze** molto importanti in termini accertativi.

Nello specifico, è previsto che l'Amministrazione finanziaria determina il **reddito d'impresa** sulla base dei dati e delle notizie **comunque raccolti o venuti a sua conoscenza**, con **facoltà di prescindere in tutto o in parte** dalle risultanze del **bilancio** e dalle **scritture contabili** in quanto esistenti e di avvalersi anche di **presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza** (cd. **accertamento induttivo**) quando dal verbale di ispezione fiscale risulta che il contribuente non ha tenuto o ha comunque sottratto all'ispezione una o più delle **scritture contabili** prescritte dalla legge, ovvero quando le scritture medesime non sono disponibili per causa di forza maggiore.

È bene precisare che tale tipologia di accertamento è **legittimato** non solo dall'omessa presentazione della dichiarazione, ma anche dalla:

- mancata indicazione del **reddito d'impresa in dichiarazione**;
- rilevazione, mediante verbale d'ispezione, di **omessa tenuta della contabilità**, di **sottrazione all'ispezione di una o più scritture contabili**, oppure di scritture contabili non disponibili per causa di forza maggiore;
- rilevazione, mediante verbale d'ispezione, della generale **inattendibilità della contabilità**;
- **inottemperanza** del contribuente agli **inviti** disposti dagli uffici;
- irregolarità dichiarative relative agli **studi di settore**.

Dunque, la disposizione citata consente all'amministrazione finanziaria, laddove ricorra una delle fattispecie sopra indicate, di procedere alla **ricostruzione del reddito** del contribuente **con minor rigore**. Evidentemente, tale rettifica è **potenzialmente più lesiva** dei diritti del contribuente rispetto ad altre tipologie di accertamento, ma è giustificata proprio dal comportamento da questi tenuto.

Con una recente pronuncia intervenuta sul tema (**Cassazione n. 25809/2024**), la suprema Corte ha rammentato che: *“In materia di **accertamento induttivo puro**, non essendo **disponibili le scritture contabili** prescritte per cause (asseritamente) di forza maggiore, ... l’Amministrazione finanziaria ha la facoltà di procedere all’accertamento del reddito con **metodo induttivo puro**, mediante il ricorso a «**presunzioni super semplici**», prive, cioè, dei requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti dall’articolo 38, comma 3, Tuir.”*

Poter utilizzare le cd. **presunzioni super semplici** significa poter porre a fondamento della rettifica **presunzioni** prive dei requisiti di gravità (**altamente induttibili**), precisione (**non dotate di specificità e concretezza**) e **concordanza** (**anche se contrastanti tra di loro** e contraddette da altri elementi probatori caratterizzati da un elevato grado di certezza).

Inoltre, è importante notare che **anche un solo elemento** può essere sufficiente a fondare il ragionamento presuntivo e che l’Ufficio può fare ricorso a **qualsiasi elemento probatorio**.

Ciò detto, è bene precisare che, in ogni caso, la **determinazione** del reddito non è completamente rimessa al “libero arbitrio” dell’amministrazione finanziaria, ma deve avvenire sempre nel rispetto di taluni **parametri**.

Nella medesima pronuncia sopra indicata (**Cassazione n. 25809/2024**), infatti, si è rammentato che comunque resta ferma: *“la **necessità**, per l’amministrazione, di procedere alla **determinazione del reddito** nel rispetto di una **ricostruzione** operata secondo **criteri di ragionevolezza** e del **parametro costituzionale** della **capacità contributiva**, previa determinazione, sia pure induttivamente, dei **costi relativi ai maggiori ricavi accertati**, poiché, altrimenti, sarebbe oggetto di imposizione il profitto lordo in luogo di quello netto, in violazione dell’art. 53 Cost.”.*

Questo significa che l’amministrazione finanziaria deve tenere conto dei **costi correlati ai maggiori ricavi accertati**, anche quando procede ad **accertamento induttivo puro**, altrimenti finisce per violare il principio della **capacità contributiva** di cui all’[articolo 53, Cost.](#) Trattasi di **principio consolidato** che, però, è sempre bene rammentare e di cui spesso ci si dimentica, soprattutto in sede di contenzioso tributario.

Infine, occorre precisare che, quando l’amministrazione finanziaria adotta il **metodo induttivo puro**, si determina **l’inversione dell’onere della prova a carico del contribuente**, sul quale incombe, a fronte di tale prova presuntiva, l’onere di dedurre e dimostrare i **fatti impeditivi, modificativi o estintivi** della pretesa tributaria, atti a provare che il reddito non è stato prodotto o è stato prodotto in misura inferiore a quella indicata induttivamente dall’amministrazione stessa.

ACCERTAMENTO

Interposizione fittizia di manodopera e frode fiscale

di Marco Bargagli

OneDay Master

Quadro d'insieme dei temi di Riforma dello Statuto del contribuente, dell'accertamento e del contenzioso

Scopri di più

Nel **panorama penale tributario di riferimento**, la **recente riforma penale tributaria**, operata in attuazione **dell'articolo 20, L. 111/2023** (c.d. Legge delega fiscale), ha avuto concreta esecuzione con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del **D.Lgs. 87/2024**. In tal modo, il legislatore intende **adeguare il sistema sanzionatorio al principio di proporzionalità**, agevolando il **coordinamento tra sanzioni amministrative e sanzioni penali**, in linea con il **principio del *ne bis in idem***.

Ciò detto, giova ricordare che il D.Lgs. 74/2000, **parzialmente modificato dal citato D.Lgs. 87/2024**, contiene **definizioni** rilevanti ai fini dell'applicazione delle sanzioni penali – tributarie proprio nell'ambito **della frode fiscale**.

In particolare:

- per **“fatture o altri documenti per operazioni inesistenti”**, si intendono le **fatture o gli altri documenti aventi rilievo probatorio analogo in base alle norme tributarie, emessi a fronte di operazioni non realmente effettuate in tutto o in parte** o che indicano i **corrispettivi o l'imposta sul valore aggiunto**, in misura superiore a quella reale, ovvero che **riferiscono l'operazione a soggetti diversi** da quelli effettivi;
- per **“elementi attivi o passivi”**, si intendono le componenti, espresse in cifra, che concorrono, in senso positivo o negativo, alla **determinazione del reddito o delle basi imponibili rilevanti ai fini dell'applicazione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto** e le componenti che incidono sulla determinazione dell'imposta dovuta;
- per **“dichiarazioni”**, si intendono anche le **dichiarazioni presentate in qualità di amministratore, liquidatore o rappresentante di società, enti o persone fisiche o di sostituto d'imposta**, nei casi previsti dalla legge;
- il **“fine di evadere le imposte”** e il **“fine di consentire a terzi l'evasione”**, si intendono comprensivi, rispettivamente, anche del fine di conseguire **un indebito rimborso o il riconoscimento di un inesistente credito d'imposta**, e del fine di consentirli a terzi;
- riguardo ai fatti **commessi da chi agisce in qualità di amministratore, liquidatore o rappresentante di società, enti o persone fisiche**, il **“fine di evadere le imposte”** ed il **“fine di sottrarsi al pagamento”** si intendono riferiti alla società, **all'ente o alla persona fisica**

per conto della quale si agisce;

- per **“imposta evasa”**, si intende la **differenza tra l'imposta effettivamente dovuta e quella indicata nella dichiarazione, ovvero l'intera imposta dovuta nel caso di omessa dichiarazione**, al netto delle somme versate dal contribuente o da terzi a titolo di acconto, di ritenuta o comunque in pagamento di detta imposta prima della presentazione della dichiarazione o della scadenza del relativo termine; **non si considera imposta evasa quella teorica e non effettivamente dovuta**, collegata a una rettifica in diminuzione di perdite dell'esercizio o di perdite pregresse spettanti e utilizzabili;
- le **“soglie di punibilità”** riferite all'imposta evasa si intendono estese, anche **all'ammontare dell'indebito rimborso richiesto** o dell'inesistente credito di imposta **esposto nella dichiarazione**;
- per **“operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente”** si intendono le operazioni apparenti, diverse da quelle disciplinate dall'[articolo 10-bis, L. 212/2000](#) (recante la disciplina sull'abuso del diritto e sull'elusione fiscale), poste in essere con la **volontà di non realizzarle in tutto o in parte**, ovvero le **operazioni riferite a soggetti fittiziamente interposti**;
- per **“mezzi fraudolenti”** si intendono condotte artificiose attive, nonché quelle omissive, realizzate in violazione di uno **specifico obbligo giuridico**, che determinano una **falsa rappresentazione della realtà**.

Qualora nell'ambito della frode fiscale **vengano emesse fatture per operazioni inesistenti**, si rendono applicabili **specifiche sanzioni in ambito penale tributario**, ossia:

- [l'articolo 2, D.Lgs. 74/2000](#), a norma del quale è punito con la **reclusione da 4 a 8 anni** chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti indica, in una delle **dichiarazioni relative a dette imposte**, elementi passivi fittizi che consentono di ridurre la **base imponibile o il debito Iva**. La fattispecie penale tributaria riguarda, **non solo le dichiarazioni annuali ai fini Iva e ai fini delle imposte sui redditi**, ma anche le **dichiarazioni infrannuali** presentate dal contribuente nei casi tassativamente previsti dalla legge quali, ad esempio:
- **liquidazione societaria**;
- dichiarazioni di **inizio e di chiusura della procedura fallimentare o di liquidazione coatta amministrativa**;
- dichiarazioni per la **trasformazione, fusione e scissione societaria**;
- [l'articolo 8, D.Lgs. 74/2000](#), in base al quale è punito con la **reclusione da 4 a 8 anni** chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o **altri documenti per operazioni inesistenti**.

Con riferimento invece **all'interposizione fittizia di manodopera**, già in passato la Corte di cassazione, con la **sentenza n. 20901/2020**, aveva sancito che è **configurabile il concorso** fra la contravvenzione di **intermediazione illegale di mano d'opera** (ex [articolo 18, D.Lgs. 276/2003](#))

e il **delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti** (ex [articolo 2 D.Lgs. 74/2000](#)), nel caso di utilizzo di fatture **rilasciate da una società** che ha effettuato **interposizione illegale di manodopera**.

Più di recente, sempre la suprema Corte di cassazione, Sezione terza penale, con la **sentenza n. 34407/2024**, ha nuovamente espresso interessanti **principi di diritto proprio in relazione al rapporto esistente tra frode fiscale e illecita somministrazione di manodopera**.

Nel caso sottoposto al vaglio degli ermellini:

- le cooperative agivano come uno **schermo giuridico** utilizzato per far **figurare i dipendenti come se fossero assunti da altri**; in tal modo l'imprenditore si sgravava dei costi di lavoro, riusciva a convertire "fiscalmente" la prestazione lavorativa di propri dipendenti quale prestazione di servizi oggetto di un subappalto, **otteneva un credito Iva**, risparmiando gli oneri fiscali (le cooperative erano infatti **tutte evasori fiscali**, quasi sempre totali);
- in tale modo era così possibile **abbassare i prezzi per i propri clienti**, diventando molto concorrenziale sul mercato di riferimento.

In tali ipotesi, **il contratto di appalto è del tutto fittizio e viene stipulato solo per evadere il fisco**, consentendo all'impresa ideatrice della frode di **utilizzare la propria forza lavoro**, formalmente assunta dalla cooperativa, **senza i costi correlati beneficiando**, nel contempo, **della detrazione dell'Iva fatturata dalle cooperative che non viene mai versata all'Erario**.

Nello specifico, le società cooperative **emettevano fatture per operazioni in realtà "inesistenti"** e, simmetricamente, **la fattura** veniva poi contabilizzata dall'impresa beneficiaria della frode **trasformando il costo del lavoro, di per sé indeducibile, in prestazione di servizi**.

Il documento fiscale emesso veniva, poi, **indicato nella dichiarazione annuale dei redditi**, evadendo così di pagare le imposte dovute, configurando conseguentemente la fattispecie penale **prevista e punita dall'[articolo 2, D.Lgs. 74/2000](#)**.

In definitiva, sulla base dell'approccio ermeneutico **consolidatosi in sede di legittimità**, viene confermato che nel caso di **somministrazione irregolare di manodopera schermata da un contratto di appalto di servizi**, va **escluso il diritto alla detrazione dei costi dei lavoratori per invalidità del titolo giuridico dal quale scaturiscono**, non essendo configurabile **prestazione dell'appaltatore imponible ai fini Iva** (Cassazione n. 34876/2021; Cassazione n. 12807/2020; Cassazione n. 31720/2018; Cassazione n. 18808/2017 e neppure ai fini IRAP (Cassazione n. 7440/2022)).

Risposte AI sulla disciplina relativa alla somministrazione di vitto ai dipendenti

di **Mauro Muraca**

 **FiscoPratico** La **piattaforma editoriale integrata con l'AI** per lo **Studio del Commercialista** [scopri di più >](#)

A norma dell'[articolo 51, comma 1, Tuir](#), costituiscono **reddito di lavoro dipendente** tutte le **somme e i valori che il dipendente percepisce nel periodo d'imposta**, a qualunque titolo, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro. Tale principio di onnicomprensività è mitigato dalla lettera c) del successivo comma 2 (come da ultimo modificata dall'[articolo 1, comma 677, L. 160/2019](#)), che prevede **un'elencazione tassativa delle somme e dei valori**, percepiti in relazione al rapporto di lavoro dipendente che, in deroga al richiamato comma 1, **non concorrono a formare il reddito**. In particolare, ai sensi dell'[articolo 51, comma 2, lett. c\), Tuir](#), **non concorrono a formare il reddito del lavoratore dipendente:**

- le **somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro** e quelle in mense organizzate direttamente dal datore di lavoro o gestite da terzi;
- le **prestazioni sostitutive delle somministrazioni di vitto (buoni pasto)**, fino all'importo complessivo giornaliero di 4 euro, aumentato a 8 euro nel caso in cui le stesse siano rese in forma elettronica;
- le **indennità sostitutive delle somministrazioni di vitto**, corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o ad unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione, fino all'importo complessivo giornaliero di euro 5,29.

Si rappresenta che il **datore di lavoro è libero di scegliere la modalità** che ritiene più facilmente adottabile in funzione delle proprie esigenze organizzative e dell'attività svolta e può anche prevedere **più sistemi contemporaneamente**.

Abbiamo interrogato il nostro sistema di intelligenza artificiale, sulla disciplina in rassegna; **riportiamo di seguito le principali risposte**.

quali sono le regole per la somministrazione del vitto ai dipendenti?

Le regole per la somministrazione del vitto ai dipendenti e le relative indennità sostitutive sono stabilite dall'articolo 51, comma 2, lettera c) del TUIR. Ecco i punti principali: 1.

****Somministrazione di Vitto****: - Non concorrono a formare il reddito del lavoratore dipendente la somministrazione di vitto da parte del datore di lavoro, sia in mense organizzate direttamente dal datore di lavoro che gestite da terzi. 2. ****Prestazioni Sostitutive****: - Le prestazioni sostitutive delle somministrazioni di vitto non concorrono a formare il reddito fino all'importo complessivo giornaliero di 4 euro, aumentato a 8 euro se rese in forma elettronica. 3. ****Indennità Sostitutive****: - Le indennità sostitutive delle somministrazioni di vitto, corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative temporanee o ad unità produttive in zone senza strutture di ristorazione, non concorrono a formare il reddito fino all'importo complessivo giornaliero di 5,29 euro. 4. ****Modalità di Erogazione****: - Il datore di lavoro può scegliere la modalità di somministrazione del vitto più adatta alle proprie esigenze organizzative e può prevedere più sistemi contemporaneamente. - Tuttavia, lo stesso dipendente non può usufruire del servizio di mensa e contemporaneamente utilizzare il ticket restaurant o ricevere l'indennità sostitutiva del servizio di mensa nella stessa giornata lavorativa. 5. ****Condizioni di Esclusione dal Reddito****: - Le prestazioni devono essere offerte alla generalità dei dipendenti o a categorie omogenee di essi. - Le indennità sostitutive di mensa concorrono integralmente alla formazione del reddito di lavoro dipendente se non rientrano nelle specifiche condizioni previste dalla normativa. 6. ****Casi Particolari****: - Per i lavoratori in cantieri edili o altre strutture temporanee, l'indennità sostitutiva di mensa non concorre a formare il reddito solo se l'unità produttiva è ubicata [1] [2]

come il datore di lavoro può organizzare le somministrazioni di vitto a favore dei dipendenti?

Il datore di lavoro può organizzare le somministrazioni di vitto a favore dei dipendenti in diversi modi, tenendo conto delle esigenze organizzative e dell'attività svolta. Le opzioni includono:

1. ****Somministrazione di vitto direttamente****: Il datore di lavoro può fornire il vitto direttamente ai dipendenti o tramite mense organizzate direttamente o gestite da terzi. 2. ****Prestazioni sostitutive del vitto****: In alternativa, può fornire prestazioni sostitutive del vitto, come i buoni pasto, fino a un importo giornaliero di 4 euro (8 euro se in forma elettronica). 3. ****Indennità sostitutive del vitto****: Per i lavoratori in cantieri edili, strutture temporanee o unità produttive in zone senza servizi di ristorazione, può essere corrisposta un'indennità sostitutiva fino a 5,29 euro giornalieri. È importante notare che il dipendente non può usufruire contemporaneamente del servizio di mensa e dei buoni pasto o dell'indennità sostitutiva nella stessa giornata lavorativa. Inoltre, non è possibile cumulare l'indennità sostitutiva e il buono pasto per raggiungere la soglia di esenzione di 5,29 euro giornalieri; uno dei due importi deve essere tassato integralmente. La somministrazione di vitto o le prestazioni sostitutive devono essere offerte alla generalità dei dipendenti o a categorie omogenee di essi per beneficiare della totale o parziale esclusione dalla formazione del reddito imponibile. [1] [2] [3]

mi spieghi la fiscalità dei buoni pasto?

La fiscalità dei buoni pasto è regolata dall'articolo 51, comma 2, lettera c) del [TUIR](#). Ecco i punti principali: 1. ****Esenzione dal Reddito****: - Le prestazioni sostitutive delle somministrazioni di vitto, come i buoni pasto, non concorrono a formare il reddito del lavoratore dipendente fino all'importo complessivo giornaliero di 4 euro, aumentato a 8 euro se i buoni pasto sono in forma elettronica. 2. ****Condizioni di Esenzione****: - La totale o parziale esclusione dalla formazione del reddito imponibile è subordinata alla condizione che i buoni pasto siano offerti alla generalità dei dipendenti o a categorie omogenee di essi. 3. ****Modalità di Utilizzo****: - I buoni pasto possono essere utilizzati per acquistare esclusivamente un pasto o prodotti alimentari presso esercizi pubblici che accettano i ticket restaurant. Questi esercizi avranno stipulato un accordo con la società emittente il buono, che a sua volta avrà concluso un contratto con il datore di lavoro. 4. ****Scelta del Datore di Lavoro****: - Il datore di lavoro è libero di scegliere la modalità di somministrazione del vitto più adatta alle proprie esigenze organizzative e può anche prevedere più sistemi contemporaneamente. Tuttavia, lo stesso dipendente non può usufruire del servizio di mensa e utilizzare anche il buono pasto o ricevere l'indennità sostitutiva del servizio di mensa nella stessa giornata lavorativa. 5. ****Aspetti Contabili****: - All'atto dell'acquisto dei buoni pasto, l'azienda rileva un debito verso la società fornitrice e un credito verso la medesima. Il costo viene rilevato solo al momento in cui il dipendente entra in possesso del buono pasto. 6. ****Disciplina IVA****: - I buoni pasto sono considerati documenti di legittimazione che danno diritto all'acquisizione di beni alimentari oltre che di servizi di ristorazione. La tassazione IVA avviene al momento della spendita del buono pasto. In sintesi, i bu [\[1\]](#) [\[2\]](#) [\[3\]](#)

Mi spieghi la disciplina Iva dei buoni pasto?

La disciplina IVA dei buoni pasto è regolata dal [D.M. 122/2017](#) emanato dal MISE. Ecco i punti principali: 1. ****Documento di Legittimazione****: - I buoni pasto hanno perso la natura di titolo rappresentativo del servizio sostitutivo di mensa e hanno acquisito quella di documento di legittimazione. Questo significa che i buoni pasto danno diritto all'acquisizione di beni alimentari oltre che di servizi di ristorazione. 2. ****Buoni-Corrispettivo Multiuso****: - Alla luce della nuova disciplina, i buoni pasto dovrebbero essere considerati buoni-corrispettivo multiuso. L'IVA si applica al momento della spendita del buono e non alle cessioni anteriori. Tuttavia, i servizi di distribuzione dei buoni pasto sono tassati come prestazioni autonome. 3. ****Contrasto con la Normativa Comunitaria****: - Nonostante la normativa comunitaria, la relazione di accompagnamento al decreto legislativo di recepimento della direttiva sui voucher ha escluso erroneamente i buoni pasto dalla disciplina dei voucher. Di conseguenza, per il legislatore italiano, il buono pasto viene ceduto con IVA al soggetto acquirente, e l'esercente fatturerà al soggetto emittente il buono pasto la prestazione resa che è stata pagata con il medesimo. In sintesi, i buoni pasto sono soggetti a IVA al momento della loro spendita presso gli esercizi convenzionati, e non al momento della loro emissione o cessione. [\[1\]](#) [\[2\]](#) [\[3\]](#)

quale è la differenza tra buono pasto cartaceo ed elettronico?

La differenza principale tra buoni pasto cartacei ed elettronici riguarda il loro formato e il limite di esenzione fiscale. I buoni pasto cartacei sono fisici, mentre quelli elettronici sono digitali e spesso gestiti tramite una carta elettronica. Dal punto di vista fiscale, i buoni pasto cartacei hanno un limite di esenzione di 4 euro, mentre per quelli elettronici il limite è di 8 euro. Questo significa che il valore nominale dei buoni pasto elettronici può essere più alto senza incorrere in tassazione rispetto a quelli cartacei. [\[1\]](#) [\[2\]](#) [\[3\]](#)

sono dovuti i buoni pasto ai dipendenti che lavorano in smart working?

Secondo il tribunale di Venezia (decreto n. 3463/2020), i buoni pasto non sono dovuti ai lavoratori in smart working. Questo perché, per la loro maturazione, è necessario che l'orario di lavoro sia organizzato con specifiche scadenze orarie e che il lavoratore consumi il pasto al di fuori dell'orario di servizio. Queste condizioni non sussistono nel lavoro agile, dove il lavoratore è libero di organizzare la propria prestazione lavorativa sotto il profilo della collocazione temporale. [\[1\]](#) [\[2\]](#) [\[3\]](#)

sono deducibili dal reddito di impresa i costi sostenuti per l'acquisto di buoni pasto ai dipendenti

Sì, i costi sostenuti per l'acquisto di buoni pasto ai dipendenti sono deducibili dal reddito di impresa. La limitazione della deducibilità al 75% non è applicabile a tali spese, in quanto rappresentano il costo per l'acquisizione di un servizio complesso, non riducibile alla semplice somministrazione di alimenti e bevande. [\[1\]](#) [\[2\]](#) [\[3\]](#)

quando si applica la disciplina della somministrazione di vitto per i dipendenti che operano nei cantieri?

La disciplina della somministrazione di vitto per i dipendenti che operano nei cantieri si applica nei seguenti casi: 1. ****Addetti ai cantieri edili****: Le indennità sostitutive delle somministrazioni di vitto, fino all'importo complessivo giornaliero di 5,29 euro, non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente. Questo riguarda i luoghi dove sono concentrati mezzi, macchinari, attrezzi, depositi di materiale, costruzioni precarie, ecc. 2. ****Strutture lavorative a carattere temporaneo****: Questo include cantieri per riparazioni stradali o strutture del settore spettacolo, dove il requisito della temporaneità è presente anche nei casi di stagionalità dell'attività svolta. 3. ****Unità produttive in zone senza strutture di ristorazione****: Le indennità sostitutive sono esenti fino a 5,29 euro giornalieri per unità produttive situate in aree prive di servizi di ristorazione. Per verificare l'applicabilità dell'esenzione, devono essere soddisfatte le seguenti condizioni: - L'orario di lavoro deve richiedere una pausa per il vitto. - Il dipendente deve essere assegnato stabilmente a un'unità produttiva. - L'unità deve essere ubicata in un luogo che non consente di recarsi al più vicino luogo di ristorazione senza l'uso di mezzi di trasporto. Al di fuori di queste ipotesi, le indennità sostitutive di mensa concorrono integralmente alla formazione del reddito di lavoro dipendente. [1] [2]

quali rapporti tra servizi di mensa, prestazioni sostitutive e indennità sostitutive?

I servizi di mensa, le prestazioni sostitutive e le indennità sostitutive sono tre modalità diverse attraverso le quali un datore di lavoro può fornire ai propri dipendenti un beneficio legato alla ristorazione durante l'orario di lavoro. 1. ****Servizi di mensa****: Questi possono essere organizzati direttamente dal datore di lavoro o gestiti da terzi tramite convenzioni con ristoranti o esercizi pubblici. Le somministrazioni di vitto in mensa non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente. 2. ****Prestazioni sostitutive (buoni pasto)****: I buoni pasto consentono ai dipendenti di ricevere un servizio sostitutivo di mensa. Essi non sono cedibili, commercializzabili, cumulabili o convertibili in denaro e sono utilizzabili solo per l'intero valore facciale. I buoni pasto concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente solo per la parte eccedente la soglia di 4,00 euro giornalieri (8,00 euro se in formato elettronico). 3. ****Indennità sostitutive****: Queste sono somme di denaro corrisposte in sostituzione della mensa. In generale, le indennità sostitutive concorrono per intero a formare il reddito di lavoro dipendente. Tuttavia, se erogate agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o a unità produttive ubicate in zone prive di strutture di ristorazione, concorrono a formare il reddito solo per la parte eccedente la soglia di 5,29 euro giornalieri. È importante notare che un dipendente non può usufruire contemporaneamente del servizio di mensa e ricevere un buono pasto o un'indennità sostitutiva per la stessa giornata lavorativa. Inoltre, non è possibile cumulare i buoni pasto e le indennità sostitutive fino al raggiungimento della soglia di esenzione di 5,29 euro giornalieri; uno dei due importi deve essere integralmente tassato. [1] [2]

mi fai un esempio?

Ecco un esempio per chiarire i rapporti tra servizi di mensa, prestazioni sostitutive e indennità sostitutive: ****Scenario:**** Un'azienda ha tre categorie di dipendenti: amministrativi, operai in cantiere edili e tecnici che lavorano in una zona remota senza strutture di ristorazione. 1. ****Servizio di mensa per gli amministrativi:**** - L'azienda ha una mensa interna per i dipendenti amministrativi. - Le somministrazioni di vitto in questa mensa non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente. 2. ****Buoni pasto per gli operai in cantiere:**** - Gli operai in cantiere ricevono buoni pasto del valore di 4,00 euro ciascuno. - Questi buoni pasto non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente fino alla soglia di 4,00 euro giornalieri (8,00 euro se in formato elettronico). 3. ****Indennità sostitutiva per i tecnici in zona remota:**** - I tecnici che lavorano in una zona remota senza strutture di ristorazione ricevono un'indennità sostitutiva di 5,29 euro al giorno. - Questa indennità non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente fino alla soglia di 5,29 euro giornalieri. ****Nota:**** - Un dipendente non può usufruire del servizio di mensa e ricevere un buono pasto o un'indennità sostitutiva per la stessa giornata lavorativa. - Se un dipendente riceve sia un buono pasto del valore di 3,50 euro che un'indennità sostitutiva di 1,50 euro, il datore di lavoro deve scegliere quale dei due importi assoggettare a tassazione, anche se la somma complessiva (5,00 euro) è inferiore al limite di 5,29 euro. Questo esempio illustra come un'azienda può gestire diverse modalità di fornitura di benefici legati alla ristorazione per diverse categorie di dipendenti, rispettando le normative fiscali. [1] [2]

come può essere gestito dal datore di lavoro il servizio mensa?

Il datore di lavoro può gestire il servizio mensa in diversi modi: 1. ****Gestione Diretta****: L'impresa organizza direttamente il servizio di mensa, occupandosi della preparazione e somministrazione degli alimenti e bevande ai propri dipendenti. 2. ****Gestione Diretta "Impropria"*****: L'impresa somministra alimenti e bevande ai propri dipendenti, ma questi sono forniti da terzi. 3. ****Gestione Indiretta****: Il servizio mensa è dato in appalto a terzi o gestito tramite contratti di somministrazione o convenzioni. In questo caso, l'appaltatore deve fornire il servizio esclusivamente ai dipendenti dell'impresa appaltante. 4. ****Mensa Aziendale Diffusa****: Utilizzo di card elettroniche che permettono ai dipendenti di consumare pasti presso esercizi convenzionati. Queste card consentono una sola prestazione giornaliera nei giorni di effettiva presenza in servizio e non permettono di posticipare la fruizione del pasto. 5. ****App Mobile****: Servizio sostitutivo di mensa reso tramite applicazioni mobili per smartphone, assimilabile ai buoni pasto elettronici. Le spese sostenute per la gestione della mensa aziendale sono completamente deducibili dal reddito d'impresa, sia che la mensa sia gestita direttamente dall'impresa sia che sia gestita da terzi. [1] [2]

quale è la deducibilità delle spese di mensa in capo alla società?

Le spese sostenute dalla società per il servizio di mensa destinato alla generalità dei dipendenti sono completamente deducibili dal reddito d'impresa. Questo vale sia per la mensa gestita direttamente dall'azienda sia per quella gestita da terzi tramite convenzione con un esercizio pubblico. La deducibilità è totale perché tali spese sono considerate come l'acquisizione di un servizio complesso, non riducibile alla semplice somministrazione di alimenti e bevande. [1] [2] [3]

Può un dipendente, con riferimento alla medesima giornata lavorativa, usufruire del servizio di mensa e utilizzare anche il ticket restaurant o ricevere l'indennità sostitutiva del servizio di mensa

No, un dipendente non può usufruire del servizio di mensa e utilizzare anche il ticket restaurant o ricevere l'indennità sostitutiva del servizio di mensa nella medesima giornata lavorativa. [1] [2]

perché?

Un dipendente, con riferimento alla medesima giornata lavorativa, non può usufruire del servizio di mensa e utilizzare anche il ticket restaurant o ricevere l'indennità sostitutiva del servizio di mensa perché le normative vigenti non permettono il cumulo di tali benefici nello stesso giorno. Questo è chiarito dall'Amministrazione Finanziaria, che specifica che in presenza di indennità sostitutiva e di buono pasto, non è possibile cumulare i due importi fino al raggiungimento della soglia di esenzione di 5,29 euro giornalieri, ma è necessario assoggettare integralmente a tassazione uno dei due. [1] [2]

in presenza di indennità sostitutiva e di "buono pasto", è possibile cumulare i due importi fino al raggiungimento della soglia di esenzione di 5,29 euro giornalieri?

Non è possibile cumulare l'indennità sostitutiva e il buono pasto per raggiungere la soglia di esenzione di 5,29 euro giornalieri. Secondo la normativa, i buoni pasto non sono cumulabili, commercializzabili o convertibili in denaro e devono essere utilizzati esclusivamente per l'intero valore facciale. Inoltre, l'indennità sostitutiva è esente dal reddito imponibile solo in specifiche condizioni e per determinate categorie di lavoratori. Pertanto, i due benefici non possono essere combinati per ottenere un'esenzione fiscale. [1] [2] [3]



quali sono le scritture contabili per la rilevazione dei buoni pasto?

Per la rilevazione contabile dei buoni pasto, le scritture contabili da effettuare sono le seguenti: 1. **All'atto dell'acquisto dei buoni pasto:** - **Debito verso la società fornitrice:** `plaintext` Diversi a Fornitori (Sp) 31.200 a Fornitori per buoni pasto (Sp) 30.000 a Iva su acquisti (Sp) 1.200 ~ 2. **Alla consegna dei buoni pasto ai dipendenti:** - **Rilevazione del costo:** `plaintext` Buoni pasto ai dipendenti a Fornitori per buoni pasto 30.000 ~ Queste scritture permettono di rispettare il principio di competenza, rilevando il costo solo al momento della consegna dei buoni pasto ai dipendenti. [1] [2] [3]

Introduzione alle agevolazioni pubbliche per PMI e professionisti: opportunità di crescita

di **Orazio Stangherlin** - Arcadia Network



In un panorama economico sempre più competitivo, le piccole e medie imprese (PMI) e i professionisti cercano costantemente nuove opportunità per crescere e rimanere competitivi. Tra le leve più importanti per favorire questa crescita ci sono le agevolazioni pubbliche, strumenti messi a disposizione dallo Stato e dall'Unione Europea per incentivare l'innovazione, la digitalizzazione e lo sviluppo delle competenze. Tuttavia, districarsi tra i vari incentivi disponibili può risultare complesso, soprattutto per chi è alle prime armi con la burocrazia o non ha una visione chiara delle opportunità offerte.

Perché le agevolazioni pubbliche sono importanti?

Le agevolazioni pubbliche rappresentano una risorsa preziosa per le PMI e i professionisti, poiché permettono di ottenere contributi a fondo perduto, finanziamenti a tasso agevolato, crediti d'imposta e altre forme di supporto economico che possono essere utilizzate per sostenere investimenti strategici. Questi incentivi possono fare la differenza tra un'azienda che si limita a sopravvivere e una che invece riesce a espandersi e innovarsi.

Tipologie di agevolazioni pubbliche disponibili

Gli incentivi pubblici si suddividono in diverse categorie, ognuna con finalità e requisiti specifici. Vediamo i principali:

1. Contributi a fondo perduto

Si tratta di finanziamenti che non devono essere restituiti. Vengono generalmente erogati per sostenere investimenti in innovazione tecnologica, sviluppo di nuovi prodotti, digitalizzazione o progetti di internazionalizzazione. Le PMI possono accedere a questi contributi partecipando

a bandi pubblici, spesso gestiti a livello regionale o nazionale. Un esempio noto è il programma **Horizon Europe**, che sostiene progetti di ricerca e innovazione.

2. Finanziamenti agevolati

Questi finanziamenti prevedono tassi di interesse ridotti rispetto ai prestiti tradizionali, rendendo più conveniente l'accesso al credito per le imprese. Un esempio tipico è il **Fondo di Garanzia per le PMI**, che facilita l'ottenimento di prestiti bancari grazie a una garanzia statale che copre fino all'80% dell'importo richiesto.

3. Crediti d'Imposta

Il credito d'imposta è una forma di agevolazione che permette alle imprese di recuperare parte delle spese sostenute in specifiche attività. Ad esempio, il **Credito d'Imposta Ricerca e Sviluppo** consente di recuperare fino al 50% delle spese legate a progetti di innovazione. Questi incentivi sono particolarmente interessanti per chi vuole investire in nuove tecnologie senza gravare eccessivamente sui bilanci aziendali.

4. Voucher per la digitalizzazione

I *voucher* sono contributi destinati all'acquisto di beni e servizi legati alla trasformazione digitale. Per esempio, il **Piano Nazionale di Transizione 4.0** prevede *voucher* per l'acquisto di *software*, *hardware* o servizi di consulenza necessari per digitalizzare i processi produttivi e amministrativi. Questo tipo di agevolazione è molto utile per le piccole realtà che vogliono modernizzare la propria infrastruttura tecnologica.

5. Fondi per la formazione e lo sviluppo delle competenze

Investire nella formazione del personale è fondamentale per rimanere competitivi in un mercato in costante evoluzione. Esistono numerosi fondi pubblici destinati alla formazione continua dei lavoratori, come i **Fondi Interprofessionali**, che consentono alle aziende di finanziare corsi di aggiornamento professionale per i propri dipendenti, migliorando le competenze e la produttività aziendale.

Come accedere alle agevolazioni

Per ottenere queste agevolazioni, è necessario monitorare costantemente i bandi pubblici, molti dei quali hanno scadenze specifiche e criteri di accesso ben definiti. Le PMI e i professionisti possono rivolgersi a consulenti specializzati o a enti intermediari, come le Camere di Commercio o le associazioni di categoria, che offrono supporto nella presentazione delle domande e nella gestione delle pratiche burocratiche.

Un esempio di organizzazione che aiuta in questo senso è **Arcadia Network**, un ente che offre assistenza alle PMI e ai professionisti nella ricerca e ottenimento di fondi pubblici, con un focus particolare sulla formazione del personale e lo sviluppo tecnologico.

Opportunità per PMI e professionisti

Le agevolazioni pubbliche rappresentano quindi una grande opportunità per le PMI e i professionisti. Non solo permettono di ottenere risorse finanziarie a condizioni vantaggiose, ma offrono anche un'opportunità concreta per innovare, migliorare le competenze interne e affrontare con maggiore sicurezza le sfide del mercato.

Approfittare di queste agevolazioni può rappresentare un vantaggio competitivo significativo, e nonostante la burocrazia spesso possa scoraggiare, con il giusto supporto è possibile accedere a queste risorse e utilizzarle per crescere in modo sostenibile.

Conclusione

In conclusione, le agevolazioni pubbliche offrono un vasto ventaglio di opportunità per PMI e professionisti che desiderano crescere e innovare. Che si tratti di digitalizzazione, ricerca e sviluppo, internazionalizzazione o formazione, esistono strumenti a disposizione per affrontare le sfide di oggi e prepararsi alle opportunità di domani. Con un po' di attenzione e il giusto supporto, è possibile sfruttare al massimo queste opportunità e trasformarle in fattori di crescita concreti.